



COMUNE DI PIACENZA

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE CHE
RICHIEDONO INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO E
SOTTOSUOLO PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.**

1



PIACENZA PRIMOGENITA

DELL'UNITÀ D'ITALIA

INDICE GENERALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 PIANO ANNUALE DEI SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI PER ESTENDIMENTI DELLE RETI	4
ART. 3 NORME PROCEDURALI	4
ART. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI.	7
ART. 5 PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI	7
ART. 6 INTERVENTI SU AREE pavimentate	7
ART. 7 PRESCRIZIONI E DEROGHE	8
ART. 8 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ANCHE DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI	9
CAPO II GARANZIE E CONTRIBUTO ALLO SCAVO	10
ART. 9 CAUZIONE	10
ART. 10 VERIFICHE E PENALI	11
ART. 11 CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO	12
ART. 12 ORDINANZE	13
ART. 13 REGOLAMENTI COMUNALI	13
CAPO III DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO E RELATIVI RIPRISTINI	13
ART. 14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI CON MICROTRINCEA ESEGUITI SU STRADE BITUMATE	13
ART. 15 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI CON MINITRINCEA ESEGUITI SU STRADE BITUMATE	14
ART. 16 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI CON TRINCEA TRADIZIONALE ESEGUITI SU STRADE BITUMATE	15
ART. 17 SCAVO CON TECNICA NO-DIG (TELEGUIDATA)	16
ART. 18 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU MARCIAPIEDI BITUMATI	16
ART. 19 SIGILLATURA DEI BITUMI	17
ART. 20 RIPRISTINI PER LA SEDE STRADALE IN BANCHINA	17
ART. 21 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU MARCIAPIEDI CON PAVIMENTAZIONI DI ELEMENTI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO	17
ART. 22 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER MATERIALI LAPIDEI DEI MARCIAPIEDI (CORDOLI E BEOLE)	18
ART. 23 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO	18
ART. 24 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI DI PIETRA	18
ART. 24.a PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU MASSELLI IN VIA ROMA .	19
ART. 24.b PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU MASSELLI IN PIAZZA CAVALLI	20



ART. 25 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI PER LA SEDE STRADALE IN CUBETTI DI PORFIDO	20
ART. 26 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI PER LA SEDE STRADALE IN CUBETTI DI PORFIDO SIGILLATI CON RESINE	21
ART. 27 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI IN VIA XX SETTEMBRE.....	21
ART. 28 INFRASTRUTTURE DIGITALI	21
ART. 29 SEGNALETICA STRADALE	22
ART. 30 INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE	22
ART. 30.a TIPOLOGIA DI VERDE URBANO – AMBITI DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONE	22
ART. 30.b AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE	23
ART. 30.c NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE	24
ART. 30.d DISTANZE DAI CONFINI, LINEE FERROVIARIE, STRADE PUBBLICHE E IMPIANTI AEREI E SOTTERRANEI	25
ART. 30.f VALORE DELL'ALBERO E VALUTAZIONE DEI DANNI ALLE ALBERATURE PUBBLICHE COMUNALI	26
ART. 32 REGOLARE ESECUZIONE	27
ART. 33 PRESCRIZIONE COMUNE SULLE MODALITA' DI SCAVO	28
CAPO IV	28
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	28
ALLEGATO A – Disegni :	28
Sezioni tipo per ripristini Microtrincee	28
Sezioni tipo per ripristini Minitrincee	28
Sezioni tipo per ripristini trincee tradizionali	28
Sezioni tipo per ripristini scavi no-dig	28
Sezioni tipo per ripristini di scavi in banchina	28



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le attività di manomissioni del suolo e del sottosuolo ed i conseguenti ripristini poste in essere da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati che, avendone titolo, abbiano la necessità di intervenire su sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi oltre ad aree di proprietà comunale o ad uso pubblico, per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento di sottoservizi ed impianti ed ogni altro lavoro che implica la manomissione del suolo pubblico.

L'Ente rilascia permessi solo relativamente alle aree di propria competenza.

Per le aree non di competenza del Comune, spetta al richiedente, pubblico o privato, chiedere l'autorizzazione ai proprietari delle aree interessate dagli interventi, senza che avvenga nessuna interazione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 PIANO ANNUALE DEI SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI PER ESTENDIMENTI DELLE RETI

1. Entro il mese di Gennaio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi sono tenuti a consegnare al Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture del Comune di Piacenza i piani annuali degli interventi relativi agli estendimenti delle reti esistenti, che verranno effettuati nel sottosuolo stradale di proprietà comunale, ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, per l'esame e la valutazione da parte del citato Settore del Comune di Piacenza. Gli allacciamenti alle utenze non sono invece assoggettabili a programmi annuali.

2. Per consentire una corretta programmazione e coordinare i lavori previsti nei programmi di cui al precedente punto, entro il mese di Febbraio di ogni anno il Dirigente del Servizio competente indice una conferenza di servizi, invitando le aziende concessionarie.

ART. 3 NORME PROCEDURALI

1. I soggetti, sia pubblici che privati, che intendano effettuare lavori di scavo che interessino la pavimentazione del suolo pubblico comunale (sedi stradali, marciapiedi, banchine, ecc.), ovvero ad uso pubblico, per la posa, la manutenzione, la modifica, l'integrazione, ed il mantenimento di sotto servizi ed impianti (condotte di acqua, gas, telefoniche, elettriche, ecc.) devono chiedere



l'autorizzazione al Comune di Piacenza– Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture.

2. La richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
- Gli elementi identificativi del richiedente;
 - Il nominativo del responsabile della corretta esecuzione dei lavori, secondo quanto prescritto nella “concessione comunale”;
 - Le motivazioni per le quali si rende necessario l'intervento nel sottosuolo;
 - Il luogo (Via, Piazza, ecc.) dove si prevede di eseguire i lavori;
 - La descrizione dell'intervento, con documentazione grafica e fotografica atta ad individuare l'esatta ubicazione delle linee e dei pozzetti di allacciamento;
 - Il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dall'intervento;
 - La data proposta per l'inizio dei lavori;
 - La durata degli stessi;
 - Gli elementi identificativi dell'impresa incaricata dei lavori, il tipo di rapporto in essere con la stessa e gli estremi del Rappresentante legale;
 - I dati identificativi del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
 - I dati identificativi del Responsabile della Sicurezza, nel caso in cui la normativa vigente richieda la presenza di tale figura;
 - I dati del tecnico incaricato della Direzione Lavori con l'accettazione del relativo incarico;
 - Ogni altra eventuale informazione necessaria alla realizzazione delle opere;
 - Elaborati grafici (planimetrie, sezioni e fotografie) in numero e scala tali da individuare chiaramente l'opera da eseguire e le caratteristiche dimensionali dello scavo e degli spazi occupati per la determinazione rispettivamente del contributo dovuto, secondo quanto approvato nel Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione e Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale, approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 08/02/2021 e ss.mm.ii.;
 - Eventuali autorizzazioni o atti di assenso rilasciate dagli Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all'intervento.
- Andrà inoltre indicato se la richiesta è già presente nel piano annuale del soggetto erogatore presentato annualmente, come da precedente art.2.
3. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Occupazione e Manomissione suolo pubblico del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture.
Il Comune si pronuncerà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, trascorsi i quali la richiesta si intende accolta. Nello specifico trova applicazione la disciplina della L 241/90 e smi.
4. L'autorizzazione alle opere di scavo, contenente le prescrizioni stabilite dal Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture, verrà rilasciata dallo stesso Servizio su presentazione della documentazione attestante i pagamenti del canone unico patrimoniale e delle spese di segreteria, nonché l'avvenuto deposito cauzionale .
5. I lavori di scavo su suolo pubblico realizzati senza autorizzazione sono considerati abusivi e, pertanto, gli autori della violazione sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi del Codice della Strada, proporzionalmente al costo dell'intervento effettuato, e al risarcimento di eventuali danni cagionati ad infrastrutture ed alberature ivi presenti.



6. Ogni eventuale modifica dei dati riportati nell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto concerne le variazioni del tracciato di posa delle canalizzazioni e dei relativi manufatti.
7. Per eliminare o diminuire gli aggravi al corpo stradale o alla sicurezza della circolazione potrà essere imposto l'uso di tecnologie operative particolari quali trivellazioni, sondaggi, micro tunneling, posa di canalizzazioni teleguidate, ecc.
8. Prima di iniziare i lavori per la posa di nuovi impianti, il richiedente dell'autorizzazione dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e/o altri Enti pubblici o privati (Provincia, Anas, Consorzi vari, etc) e prendere con essi gli accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
Nelle zone vincolate, i soggetti richiedenti, dovranno presentare istanza preventiva, a proprie spese e responsabilità, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti di Competenza, inoltrando la stessa richiesta, per conoscenza, anche al Comune di Piacenza, al fine di ottenere l'autorizzazione.
9. La domanda per la posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti interessati all'esecuzione degli scavi, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente erogatore danneggiato. Qualora venissero riscontrate situazioni di sovrapposizione non autorizzate, il Soggetto che le ha causate, oltre alla sanzione di cui all'art. 10, sarà obbligato, anche a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati in difformità a quanto sopra previsto.
10. Devono attenersi a tutte le suddette norme tecniche anche tutti i Settori del Comune di Piacenza (esempio per quanta riguarda la Pubblica Illuminazione) che intendano eseguire lavori di scavo che interessino la pavimentazione del suolo pubblico comunale (sedi stradali, marciapiedi, banchine, ecc.), ovvero ad uso pubblico.
11. Per cause di comprovata urgenza operativa e per lavori che non potevano essere previsti e programmati, quali ricerca e riparazione guasti, il Soggetto interessato ne darà comunicazione al Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture ed al Corpo di Polizia Locale nonché a mezzo e-mail all'Ufficio Verde e all'Ufficio Viabilità, se in presenza di alberature.
In questo caso i lavori potranno iniziare anche in assenza della prescritta autorizzazione e, comunque, al massimo entro le 48 ore lavorative successive al guasto. Nel caso in cui, trascorso tale termine, le lavorazioni non siano iniziate, l'intervento non è più considerato urgente e quindi dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la procedura normale, sopra descritta.
La comunicazione deve essere regolarizzata entro 10 gg dall'inizio dei lavori presso il Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture, secondo quanto previsto dal presente regolamento. L'autorizzazione ha effetto in sanatoria. Una volta presentata l'autorizzazione in sanatoria, la procedura si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.



12. Ulteriori interventi che necessitano solo di comunicazione sono :

- ispezione chiusini,
- cambio contatori stradali, con modeste modifiche del pozzetto,
- manutenzione dei pozzetti e camerette senza modifica del piano viario, • sostituzione muffole e colonnine stradali, comprese opere edili conseguenti,
- infilaggi di cavi in canalizzazioni esistenti.

ART. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

1. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere che richiedono scavi nel suolo pubblico, per i quali siano previsti provvedimenti autorizzativi, è tenuto ad avere sul luogo dei lavori, copia della relativa autorizzazione, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti della Polizia Locale o del personale del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture.

2. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito, tali esigenze dovranno essere specificate già nella domanda di cui all'art.3. Prima dell'inizio dei lavori il Titolare dell'autorizzazione è tenuto a richiedere l'emissione delle relative ordinanze, presentando il piano della segnaletica e il cronoprogramma lavori, come da art.12 del presente Regolamento.

3. I lavori potranno essere soggetti a controlli e ispezioni da parte del personale preposto del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture e della Polizia Locale, senza che ciò comporti assunzione di alcuna responsabilità specifica.

ART. 5 PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi che comportino particolari disagi alla circolazione e/o ai residenti, dovranno essere, a cura del Titolare dell'autorizzazione, opportunamente pubblicizzati a mezzo di appositi comunicati stampa sui quotidiani cittadini, con volantini, con messaggi in buca postale per i residenti o altro, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 6 INTERVENTI SU AREE PAVIMENTATE

Nel caso di interventi da eseguirsi su aree pavimentate, ogni intervento sarà valutato anche sulla base dello stato di manutenzione della pavimentazione. In particolare, **di norma**, non saranno autorizzati scavi nei seguenti limiti temporali:

- entro 5 anni dalla nuova realizzazione o dal rifacimento di pavimentazioni in materiale lapideo (cubetti in pietra, porfido, masselli in granito ecc.); tale termine decorre dall'approvazione del collaudo delle opere;
- entro 3 anni dalla nuova realizzazione o dal rifacimento di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo; tale termine decorre dall'approvazione del collaudo delle opere;



- entro 2 anni dalla nuova realizzazione o dal rifacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso; tale termine decorre dall'approvazione del collaudo delle opere;

In deroga a quest'ultima disposizione il Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture potrà autorizzare solo interventi dovuti a causa di forza maggiore oltre a quelli che i soggetti concessionari di servizi pubblici saranno obbligati ad eseguire, per effetto della loro speciale natura, in assenza di soluzioni alternative proponibili di concerto con l'Amministrazione Comunale.

ART. 7 PRESCRIZIONI E DEROGHE

1. I lavori dovranno iniziare e concludersi, ripristino a regola d'arte compreso, entro i limiti temporali stabiliti dal provvedimento di autorizzazione. L'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato al Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture e la fine lavori deve essere analogamente comunicata entro i 3 giorni lavorativi successivi.

La fine lavori (compresa l'esecuzione della segnaletica orizzontale) dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati, in assenza dei quali la pratica non si intenderà conclusa: - documentazione fotografica (inerenti le fasi di scavo, riempimento e ripristino),

- una dichiarazione del responsabile delegato (vedi art. 3 punto 2, secondo paragrafo) che attesti, sotto la sua responsabilità, che i lavori sono stati eseguiti con le modalità e i materiali prescritti nella concessione comunale.

Nel caso in cui non intervenga l'occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data di inizio lavori indicata, così come stabilito dall'art. 53 del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione e Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale

(approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 08/02/2021 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 41 del 06/11/2023), l'autorizzazione si ritiene estinta e andrà richiesta una nuova autorizzazione.

Per quanto riguarda le richieste di concessioni di scavi che prevedono lavorazioni in più di una via, il Titolare della concessione dovrà inviare settimanalmente, ogni venerdì, alla mail dedicata, il programma dei lavori della settimana successiva.

Per tutti i tipi di scavo, i programmi relativi ai ripristini definitivi (esempio fresatura e posa strati di conglomerato bituminoso o posa della pavimentazione in pietra) dovranno essere comunicati il venerdì della settimana precedente all'esecuzione dei ripristini, tramite la mail dedicata-

2. Per motivi eccezionali il Titolare dell'autorizzazione potrà richiedere, per una sola volta, una proroga all'Ufficio tecnico del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture, specificando le motivazioni ed il nuovo termine di ultimazione; tale richiesta verrà conseguentemente valutata ed accettata, anche parzialmente, solo nel caso in cui i motivi della ritardata esecuzione delle opere siano ritenuti validi.

3. Qualora si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e nel caso in cui non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione prima dell'apertura al traffico, il Soggetto autorizzato dovrà, a propria cura e spese, ripristinare provvisoriamente gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso di congruo spessore.



4. Il Titolare dell'autorizzazione, inoltre, dovrà tenere sotto sorveglianza il ripristino eseguito con l'obbligo di adeguata idonea sistemazione in caso di necessità. Dovrà, altresì, farsi carico della posa di segnaletica adeguata alla situazione e condizione dei luoghi. Rimane inteso che il Titolare della concessione rimane l'unico responsabile nel caso di incidenti dovuti a ripristini provvisori non a regola d'arte e/o segnaletica stradale non adeguata secondo le normative vigenti.

5. In merito agli scavi da effettuare, l'ufficio preposto potrà disporre nell'autorizzazione quanto segue : - trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti in modo da consentire il transito almeno su una corsia di marcia; dovranno essere posati nello scavo, ulteriori 2 tubazioni passacavo (diametro 6 cm) con pozzetti cm 40*40 alle estremità dello scavo, completi di chiusini in ghisa per carichi stradali (D400), che verranno ceduti al Comune per poter essere utilizzati per eventuali ulteriori future necessità senza dover ricorrere a ulteriori scavi;

- longitudinalmente per lunghezze superiori a 100 metri o comunque per scavi che interessano incroci e piazze si dovranno predisporre nel sottosuolo ulteriori 2 tubazioni passacavo (diametro 6 cm) con pozzetti cm 40*40 ogni 50mt, completi di chiusini in ghisa per carichi stradali pesanti (D400) che verranno ceduti al Comune per poter essere utilizzati per eventuali ulteriori future necessità senza dover ricorrere a ulteriori scavi.

6. Se durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private (ivi incluso l'intasamento delle caditoie per materiale imputabile all'intervento autorizzato), o degli impianti di illuminazione pubblica o altre reti tecnologiche di pubblico servizio (regolarmente eseguiti secondo le prescrizioni delle concessioni rilasciate), il titolare dell'autorizzazione dovrà sollecitamente provvedere a ripristinare quanto danneggiato avendo cura di eseguire i lavori a regola d'arte.

In caso di inadempienza il Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture potrà sospendere ogni nuova autorizzazione al medesimo soggetto sino all'esecuzione del ripristino richiesto, nonché procedere all'affidamento a terzi o eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone il relativo onere al Soggetto inadempiente e, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla richiesta, mediante escussione della cauzione.

L'importo dell'intervento sarà dato dalla somma del costo diretto sostenuto dall'Amministrazione, desunto dal listino OOPP Regionale in vigore, più una percentuale del 30% dell'importo lavori, quale penale per la mancata esecuzione dell'intervento stesso.

ART. 8 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ANCHE DI MANUTENZIONE SUCCESSIVA

ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Dalla data d'inizio dei lavori, i sedimi sono in carico ed in manutenzione al Titolare dell'autorizzazione e vi rimarranno, anche ad intervento ultimato e collaudato, fino a nuovo intervento che interessi la medesima area di sedime.

2. Il Titolare dell'autorizzazione, sia Ente pubblico che privato, dovrà pertanto provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere.

In caso di reiterata inadempienza, la manutenzione comunale provvederà direttamente alla sistemazione delle aree e alla rimozione del sottoservizio dalla sede di posa.



3. Ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa dei lavori, o comunque nell'ambito del cantiere, sono esclusivamente attribuibili al Titolare dell'autorizzazione.
4. Ogni responsabilità per qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della non corretta esecuzione dei ripristini (provvisori e definitivi) ricadrà esclusivamente sul Titolare dell'autorizzazione restando perciò il Comune di Piacenza totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
5. Il Titolare dell'autorizzazione, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà far verificare con prove di laboratorio e/o prove in situ (esempio prove di carico su piastra), attraverso un laboratorio certificato, le opere di ripristino e con oneri a proprio carico.
6. Nel caso di lavori di scavo per la posa di nuove canalizzazioni, il Titolare dell'autorizzazione dovrà fornire, a lavori ultimati, gli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio. Gli Enti gestori dei sottoservizi devono altresì depositare annualmente la cartografia in formato editabile (file ".dxf"), riportante i tracciati delle loro reti e l'individuazione degli annessi manufatti al Comune di Piacenza ,il quale ne garantirà la custodia e ne impedirà la divulgazione.
7. Il Titolare dell'autorizzazione sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo, qualora ciò sia necessario per modifiche della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico , restando a totale suo carico tutti i relativi oneri .

CAPO II GARANZIE E CONTRIBUTO ALLO SCAVO

ART. 9 CAUZIONE

1. A garanzia della esatta e tempestiva esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione comunale, il richiedente, al momento del rilascio dell'autorizzazione, presterà idoneo deposito cauzionale che potrà essere costituito in contanti, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta.
2. Le Aziende erogatrici dei Servizi sono tenute a prestare fidejussione bancaria o assicurativa, a semplice escussione, dell'importo di € 100.000,00 con validità annuale, tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicare al Comune di Piacenza con un preavviso di almeno tre mesi.
3. L'entità di tale deposito di garanzia, per i privati, sarà valutato proporzionalmente all'area interessata ai lavori o occupata, al luogo e al tipo di lavoro da eseguire.
Il valore del deposito cauzionale è fissato in base ai seguenti importi unitari per tipologia del materiale presente :
 - conglomerato bituminoso : 10,00 €/mq



- autobloccanti : 30,00 €/mq
 - porfido/ beola / luserna : 100,00 €/mq
 - masselli in granito / cuasso rosso : 250,00 €/mq
 - trachite euganea : 200,00 €/mq
 - ciottolato : 70,00 €/mq
 - aree verdi : 5,00 €/mq
 - ghiaia e materiali inerti : 3,00 €/mq
- le altre pavimentazioni particolari verranno valutate singolarmente ad ogni richiesta.
- Tali valutazione sono utilizzate anche per i depositi cauzionali delle occupazioni di suolo pubblico.

4. Il Titolare dell'autorizzazione sarà comunque responsabile per danni a terzi causati nell'esecuzione dei lavori e nella custodia del cantiere.

5. Lo svincolo della fidejussione per i privati sarà disposto a collaudo avvenuto con attestazione di regolare esecuzione dei lavori ,compresa l'esecuzione della segnaletica orizzontale, da parte del titolare della richiesta di concessione ed eventuali controlli dell'ufficio comunale preposto. Lo svincolo sarà effettuato entro e non oltre sei mesi dalla data del collaudo. Rimane comunque in vigore la prescrizione di cui al punto 8.2 , per cui il Titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere, anche dopo l'ultimazione dei ripristini e/o il collaudo definitivo.

ART. 10 VERIFICHE E PENALI

1. Il Comune di Piacenza, attraverso personale all'uopo incaricato, o il personale della Polizia Locale, verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento.

2. Qualora si rilevino dei vizi di esecuzione e difformità di esecuzione rispetto alle prescrizioni fissate con la concessione, anche con riferimento a quanto previsto dal precedente art. 8, il Comune potrà ordinare al Titolare dell'autorizzazione la demolizione di quanto realizzato e il ripristino dello scavo/posa del sottoservizio secondo le prescrizioni fissate e secondo quanto previsto dal presente regolamento. Nel caso di inadempienza, il Comune potrà provvedere d'ufficio a mezzo di una Ditta appaltatrice che verrà incaricata dell'esecuzione del lavoro e le relative spese, calcolate applicando ai lavori necessari i prezzi del prezzario Regionale in vigore, maggiorati del 30%, addebitandole al Titolare dell'autorizzazione.

In caso di esecuzione d'ufficio:

- Per quanto riguarda le Aziende erogatrici di Servizi, si potrà procedere, a mezzo di semplice richiesta, all'escussione parziale o totale dell'importo garantito in relazione al danno subito, sulla base dei costi sostenuti dall'Amministrazione per riportare il bene nel suo stato originario, previo accertamento in contraddittorio del danno subito.

-In caso di reiterata inadempienza, la manutenzione comunale provvederà direttamente alla sistemazione delle aree e alla rimozione del sottoservizio dalla sede di posa.



3. Nel caso di accertata inosservanza delle norme e prescrizioni tecnico amministrative contenute nell'atto autorizzativo (es. materiali non conformi alle prescrizioni, profondità dei tubi inferiori, mancata presentazione dell'inizio dei lavori e del programma lavori, ecc.), oltre a quanto previsto ai punti precedenti del presente articolo, l'Ente potrà applicare una penale di €. 2.000,00 per ogni singolo inadempimento a ciascuna norma o prescrizione, rilevato direttamente dal personale preposto al controllo, ovvero risultante da relazioni di altri operatori comunali e/o da verbale del Corpo di Polizia Locale. I motivi per i quali verrà applicata la suddetta penale, la sua entità ed i termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate verranno comunicati al Titolare dell'autorizzazione con provvedimento del Dirigente del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture o di un suo delegato. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la reiterazione della penalità. Qualora un Ente concessionario non assolva ripetutamente alle prescrizioni dettate dall'atto autorizzativo, potrà essere comminata la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa, con incameramento della cauzione ed escussione delle garanzie prestate, nonché la sospensione di tutte le successive richieste, fino ad avvenuto adempimento, senza che tale sospensione autorizzi il Titolare dell'autorizzazione a richieste risarcitorie di qualsiasi tipo.

Se a causa della sospensione dei lavori o della revoca dell'autorizzazione rimanessero aperti degli scavi con pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro messa in sicurezza, addebitando il relativo onere al Soggetto inadempiente e, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla richiesta, mediante escussione della cauzione. In caso di intervento diretto del Comune, verranno applicati i prezzi del Preziario Regionale in vigore maggiorati del 30%.

Eventuali danni ai sottoservizi causati da lavori di manutenzione stradale, dovuti al non corretto segnalamento degli stessi (ad esempio per mancanza del nastro segnalatore) e/o alla non corretta posizione degli stessi, dovranno essere ripristinati a cura e spese dell'ente gestore del sottoservizio danneggiato.

4. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'autorizzazione comporterà l'applicazione di una penalità pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, e fatte comunque salve le sanzioni previste sia al punto 2 che da leggi, norme, regolamenti.

Fatta salva l'erogazione della penale di cui al precedente comma 3, nel caso in cui, scaduti i termini di ultimazione lavori, il Titolare dell'autorizzazione non esegua il ripristino in tempi certi e concordati con il Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture, quest'ultimo dapprima diffiderà il Titolare dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento entro una data prefissata e poi, qualora lo stesso non fosse stato effettuato, provvederà ad eseguirlo addebitando al soggetto autorizzato inadempiente le spese sostenute, calcolate utilizzando i prezzi previsti dal prezzario Regionale in vigore, maggiorate del 30% oltre alla penale di cui al punto precedente.

ART. 11 CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO

1. I soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manomissione del suolo e del sottosuolo dovranno corrispondere al Comune di Piacenza un contributo pari ad € 25,00 per diritti di istruttoria sull'istanza presentata.



ART. 12 ORDINANZE

1. Il Titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere apposita ordinanza, all'ufficio preposto, senza la quale non potranno iniziare i lavori, tranne nei casi di cui all'art.3 commi 11 e 12.

Unitamente alla richiesta andrà presentato il piano di segnalamento e il cronoprogramma dei lavori. Il numero dell'ordinanza dovrà essere citato nella comunicazione di inizio lavori.

ART. 13 REGOLAMENTI COMUNALI

1. Le presenti modalità operative non esimono i soggetti di cui all'art.1 dal rispetto di tutti gli altri Regolamenti comunali in vigore e dalle loro successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO E RELATIVI RIPRISTINI

ART. 14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI CON MICROTRINCEA ESEGUITI SU STRADE BITUMATE

Caratteristiche Microtrincea :

- LARGHEZZA 3/ 4 CM;
- ALTEZZA DA 10 A 35 CM

Le lavorazioni consisteranno in :

- Taglio del manto stradale con apposita apparecchiatura e scavo fino ad una profondità tale da permettere un ricoprimento della infrastruttura di almeno 30 cm.
E' consentita la risalita fino a 10cm solo in caso di intersezione momentanea con altri servizi ,che non possono essere spostati dalla loro sede;
- Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo,come prescritto nell'art. 33;
- Reinterro mediante colatura ,entro la sede predisposta, di malta rapida, di consistenza fluida, a base di cementi ad alta resistenza,aggregati selezionati e speciali additivi;
- Entro un periodo massimo di 180 giorni dall'ultimazione dei lavori relativi alla presente concessione dovrà essere eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa in tutte le vie, che consisterà nella fresatura a freddo della pavimentazione per una profondità di almeno 4 cm. La larghezza minima della zona fresata sarà variabile a seconda della posizione dello scavo come di seguito indicato:
 - 2,5 metri nel caso di microtrincea ubicata in banchina stradale o in fascia di sosta laterale delimitate dalla apposita segnaletica orizzontale;
 - pari alla larghezza della corsia stradale, nel caso di microtrincea ubicata in una corsia della carreggiata;
 - pari alla larghezza della carreggiata, nel caso di microtrincea ubicata in prossimità della mezzeria stradale (ad una distanza inferiore a 30 cm dalla mezzeria);



- pari alla larghezza della carreggiata nel caso di carreggiate inferiore o uguale a 4 m;
 - nel caso di attraversamento stradale trasversale singolo, la larghezza sarà almeno pari a 2,5 m;
 - nel caso di attraversamenti trasversali aventi distanza fra loro minore di 10 metri la fresatura riguarderà l'intero tratto stradale compreso fra i due scavi, oltre a una ulteriore zona di larghezza pari a 1 metro per lato;
- e) fornitura e posa in opera con vibrofinitrice nell'area fresata, di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura (granulometria 0/10), per uno spessore minimo di 4 cm compresso, previa accurata pulizia del piano di posa, stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa acida nella misura indicativa di 0,8 kg/mq, con particolare attenzione alla zona di posa costituita da malta cementizia, dove le quantità di emulsione dovranno essere opportunamente valutate. L'esecuzione delle lavorazioni dovrà comprendere tutte opere e accorgimenti necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- f) ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

ART. 15 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI CON MINITRINCEA ESEGUITI SU STRADE BITUMATE

Caratteristiche Minitrincea :

- LARGHEZZA 10/15 CM;
- ALTEZZA MASSIMA 50 CM

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) Taglio del manto stradale con apposita apparecchiatura e scavo fino ad una profondità tale da permettere un ricoprimento della infrastruttura di almeno 35 cm dell'estradosso del tubo di contenimento;
- b) Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- c) Reinterro mediante colatura ,entro la sede predisposta, di malta rapida, di consistenza fluida , a base di cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati e speciali additivi;
- d) Entro un periodo massimo di 180 giorni dall'ultimazione dei lavori relativi alla presente concessione dovrà essere eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa in tutte le vie, che consisterà nella fresatura a freddo della pavimentazione per una profondità di almeno 4 cm. La larghezza minima della zona fresata sarà variabile a seconda della posizione dello scavo come di seguito indicato:
 - 2,5 metri nel caso di minitrincea ubicata in banchina stradale o in fascia di sosta laterale delimitate dalla apposita segnaletica orizzontale;
 - pari alla larghezza della corsia stradale, nel caso di minitrincea ubicata in una corsia della carreggiata;
 - pari alla larghezza della carreggiata, nel caso di minitrincea ubicata in prossimità della mezzeria stradale (ad una distanza inferiore a 30 cm dalla mezzeria);
 - pari alla larghezza della carreggiata nel caso di carreggiate inferiore o uguale a 4 m;
 - nel caso di attraversamento stradale trasversale singolo, la larghezza sarà almeno pari a 2,5 m;
 - nel caso di attraversamenti trasversali aventi distanza fra loro minore di 10 metri la fresatura riguarderà l'intero tratto stradale compreso fra i due scavi, oltre a una ulteriore zona di larghezza pari a 1 metro per lato;



- e) fornitura e posa in opera con vibrofinitrice nell'area fresata, di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura (granulometria 0/10), per uno spessore minimo di 4 cm compresso, previa accurata pulizia del piano di posa, stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa acida nella misura indicativa di 0,8 kg/mq, con particolare attenzione alla zona di posa costituita da malta cementizia, dove le quantità di emulsione dovranno essere opportunamente valutate. L'esecuzione delle lavorazioni dovrà comprendere tutte opere e accorgimenti necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- f) ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

ART. 16 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI CON TRINCEA TRADIZIONALE

ESEGUITI SU STRADE BITUMATE

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) Taglio del manto stradale con apposita apparecchiatura e scavo fino ad una profondità tale da permettere un "ricoprimento minimo di 100 cm dell'estradosso del tubo di contenimento;
- b) Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- c) Reinterro a strati successivi, ciascuno di spessore non superiore a cm 25, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale (miscela di cemento ed inerte con dosaggio 50 kg di cemento per ogni metro cubo di inerte);
- d) Fornitura e posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso Tout-venant dello spessore di 15 cm fino a quota "0";
- e) Entro un periodo massimo di 180 giorni dall'ultimazione dei lavori relativi alla presente concessione dovrà essere eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa in tutte le vie, che consisterà nella fresatura a freddo della pavimentazione per una profondità di almeno 4 cm. La larghezza minima della zona fresata sarà variabile a seconda della posizione dello scavo come di seguito indicato:
 - 2,5 metri nel caso di trincea ubicata in banchina stradale o in fascia di sosta laterale;
 - pari alla larghezza della corsia stradale, nel caso di trincea ubicata in una corsia della carreggiata;
 - pari alla larghezza della carreggiata, nel caso di trincea ubicata in prossimità della mezzeria stradale (ad una distanza inferiore a 30 cm dalla mezzeria);
 - pari alla larghezza della carreggiata nel caso di carreggiate inferiore o uguale a 4 m;
 - nel caso di attraversamento stradale trasversale singolo, la larghezza sarà almeno pari a 2,5 m;
 - nel caso di attraversamenti trasversali aventi distanza fra loro minore di 10 metri la fresatura riguarderà l'intero tratto stradale compreso fra i due scavi, oltre a una ulteriore zona di larghezza pari a 1 metro per lato;
- f) Fornitura e posa in opera con vibrofinitrice nell'area fresata, di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura (granulometria 0/10), per uno spessore minimo di 4 cm compresso, previa accurata pulizia del piano di posa, stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa acida nella misura indicativa di 0,8 kg/mq, con particolare attenzione alla zona di posa costituita da malta cementizia, dove le quantità di emulsione dovranno essere opportunamente valutate. L'esecuzione delle lavorazioni dovrà comprendere tutte le opere e accorgimenti necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- g) Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.



ART. 17 SCAVO CON TECNICA NO-DIG (TELEGUIDATA)

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) Taglio del manto stradale con apposita apparecchiatura;
- b) Svuotamento e pulizia dello scavo;
- c) Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- d) Reinterro a strati successivi, ciascuno di spessore non superiore a cm 25, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale (miscela di cemento ed inerte con dosaggio 50 kg di cemento per ogni metro cubo di inerte) fino a quota "0";
- e) Entro un periodo massimo di 180 giorni dall'ultimazione dei lavori relativi alla presente concessione dovrà essere eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa in tutte le vie, che consisterà nella fresatura a freddo della pavimentazione per una profondità di almeno 4 cm. La larghezza minima attorno al pozzetto o allo scavo no-dig dovrà essere di 1mt per lato;
- f) Fornitura e posa in opera con vibrofinitrice nell'area fresata, di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura (granulometria 0/10), per uno spessore minimo di 4 cm compresso, previa accurata pulizia del piano di posa, stesa di mano d'attacco con emulsione bituminosa acida nella misura indicativa di 0,8 kg/mq, con particolare attenzione alla zona di posa costituita da malta cementizia, dove le quantità di emulsione dovranno essere opportunamente valutate. L'esecuzione delle lavorazioni dovrà comprendere tutte opere e accorgimenti necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte;
- g) Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

ART. 18 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU MARCIAPIEDI BITUMATI

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) Taglio trasversale accurato, con idonea attrezzatura, del manto asfaltato e rimozione con smaltimento dello stesso per l'intera larghezza del marciapiede;
- b) Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- c) scavo e reinterro a strati successivi, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale (miscela di cemento ed inerte con dosaggio 40 kg di cemento per ogni metro cubo di inerte) per la sola larghezza dello scavo;
- d) Fornitura e posa in opera di uno strato di conglomerato bituminoso Binder dello spessore di 10 cm ;
- e) Sovrastante posa di conglomerato bituminoso tipo tappeto d'usura (0/5) dello spessore minimo di 3 cm da stendere sull'intera larghezza del marciapiede. Dovranno essere obbligatoriamente individuate le corrette pendenze per evitare ristagni d'acqua. Nel caso di marciapiede in asfalto colato, le lavorazioni saranno le stesse dei precedenti punti, e il ripristino per tutta la larghezza sarà con asfalto colato.

Nei tagli trasversali il ripristino andrà eseguito per ml 1,00 di larghezza per ogni lato dello scavo.



ART. 19 SIGILLATURA DEI BITUMI

I giunti dei manti d'usura (o i conglomerati bituminosi) saranno sigillati con mano di emulsione e spolvero di sabbia in superficie.

ART. 20 RIPRISTINI PER LA SEDE STRADALE IN BANCHINA

Lo scavo in banchina potrà avere una profondità massima di 100 cm ed essere lontano dal filo longitudinale del bitumato di almeno 15 cm.

Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito a strati successivi, ciascuno di spessore non superiore a cm 25, bagnati e compattati con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale (miscela di cemento ed inerte con dosaggio 50 kg di cemento per ogni metro cubo di inerte) in modo da arrivare fino alla precedente quota della banchina.

Il filo longitudinale del bitumato, al limite della stessa, non dovrà essere intercettato dalle lavorazioni, in caso contrario dovrà essere ripristinato e risultare perfettamente lineare e nella posizione originaria.

ART. 21 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU MARCIAPIEDI CON PAVIMENTAZIONI DI ELEMENTI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) Rimozione degli elementi autobloccanti per l'intera larghezza del marciapiede con accatastamento in cantiere;
- b) Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- c) Reinterro a strati successivi di spessore, ciascuno non superiore a cm 25, bagnati e compattati, con mezzo meccanico, eseguito con idoneo materiale (miscela di cemento ed inerte con dosaggio 50 kg di cemento per ogni metro cubo di inerte);
- d) Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio;
- e) posa di tessuto non tessuto;
- f) messa in opera degli elementi autobloccanti su letto di pietrischetto spaccato 2/5, con sostituzione degli elementi ammalorati;
- g) Compattazione della pavimentazione mediante compattatore a piastra;
- h) Sigillatura dei punti mediante stesa di sabbia silicea fine asciutta;
- i) Pulizia ed asportazione del materiale eccedente.

ART. 22 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER MATERIALI LAPIDEI DEI MARCIAPIEDI

(CORDOLI E BEOLE)

I cordoli in pietra dovranno essere rimossi con la massima cura al fine di conservarne l'integrità. Le pietre rimosse dovranno essere ripulite e provvisoriamente accatastate ordinatamente in attesa della successiva posa in opera. Le pietre che subissero deterioramenti di qualsiasi genere, all'atto della rimozione e del ricollocamento, dovranno essere sostituite con uguali pietre nuove, aventi lo stesso spessore delle esistenti. I singoli elementi dovranno essere posti in opera su letto di calcestruzzo dosato a 2 quintali di cemento. La sigillatura dei giunti dovrà



essere eseguita con malta cementizia. Il ripristino interesserà l'intera lunghezza dello scavo e tutta la larghezza del marciapiedi.

Per quanto riguarda i lavori effettuati nelle aree della città sottoposte a tutela, le beole, prima della rimozione, dovranno essere numerate per l'esatta ricollocazione finale e i disegni dovranno essere inviati all'ufficio competente del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture.

I singoli pezzi dovranno essere rimossi con apposita apparecchiatura e con la massima cura al fine di conservarne l'integrità per la successiva messa in opera.

ART. 23 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU PAVIMENTAZIONE IN

ACCIOTTOLATO

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) Rimozione accurata del selciato per una larghezza maggiorata di almeno 50 cm su tutti i lati dello scavo, con ordinato accatastamento in cantiere;
- b) Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- c) posa di letto di malta, dosata a q.li 3,00/ mc di cemento R325, con penetrazione dei ciottoli per cm. 7/9 circa nel conglomerato stesso;
- d) sigillatura degli interstizi con boiaccia dosata a q.li 5,00 di cemento per mc. di impasto.

Il ripristino dell'acciottolato dovrà essere eseguito da Ditta specializzata nel settore secondo i migliori criteri che la tecnica impone e comunque secondo le eventuali disposizioni che saranno impartite.

ART. 24 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI

DI PIETRA

I masselli, prima della rimozione, dovranno essere numerati per l'esatta ricollocazione finale e i disegni dovranno essere inviati all'ufficio competente del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture.

I singoli pezzi dovranno essere rimossi con apposita apparecchiatura e con la massima cura al fine di conservarne l'integrità per la successiva messa in opera.

Le pietre che subissero deterioramenti di qualsiasi genere, all'atto della rimozione e del ricollocazione, dovranno essere sostituite con uguali pietre nuove aventi lo stesso spessore delle esistenti e provenienti dalla medesima cava.

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) scavo e allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- b) Ripristino del solettone eseguito con cls. di cemento Rck 25 per lo spessore di cm. 20 con incorporata rete elettrosaldata con maglia di cm. 20 x 20 e filo diam. 6 mm., da legare o saldare alla rete in opera;
- c) Posa di letto di malta di cemento;
- d) Posa dei masselli posati secondo gli allineamenti e le livellette stradali esistenti;



- e) Sigillatura dei giunti , bagnati e riempiti con sabbia e cemento per quante volte occorre e fino alla completa saturazione delle fessure fra i masselli, il tutto per dare il lavoro finito uguale alla pavimentazione circostante.

Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito da ditta specializzata nel settore.

Per ogni altra pavimentazione particolare in pietra , le prescrizioni verranno valutate di volta in volta.

ART. 24.a PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU MASSELLI IN VIA ROMA

I masselli, prima della rimozione, dovranno essere numerati per l'esatta ricollocazione finale, i disegni dovranno essere inviati all'ufficio competente del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture.

I singoli pezzi dovranno essere rimossi con apposita apparecchiatura e con la massima cura al fine di conservarne l'integrità per la successiva messa in opera; le pietre rimosse dovranno essere pulite da qualsiasi residuo improprio e provvisoriamente accatastate in attesa della posa; i masselli che subissero deterioramenti di qualsiasi genere, all'atto della rimozione o della posa, dovranno essere sostituiti con uguali pietre nuove.

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) scavo e allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- b) ripristino del solettone in calcestruzzo Rck 250 per lo spessore di cm. 20 con incorporata rete elettrosaldata con maglia di cm. 20 x 20 e filo diam. 6 mm., da legare o saldare alla rete in opera;
- c) posa dei singoli elementi su letto di sabbia di spessore compreso tra 5-8 cm. , inclinati sull'orizzontale di circa 30°. I masselli dovranno essere assestati mediante mazzeranghe di legno del peso di almeno 12 kg. . La posa e le battiture saranno accompagnate da abbondanti bagnature del letto di sabbia;
- d) Copertura immediata di tutta la superficie con uno strato di sabbia vagliata , che si dovrà far scorrere e penetrare in tutti gli interstizi, a mezzo di scope ed acqua, sino a completa chiusura. Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito da ditta specializzata nel settore.

ART. 24.b PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI SU MASSELLI IN PIAZZA CAVALLI

I masselli, prima della rimozione, dovranno essere numerati per l'esatta ricollocazione finale, i disegni dovranno essere inviati all'ufficio competente del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture.

I singoli pezzi dovranno essere rimossi con apposita apparecchiatura e con la massima cura al fine di conservarne l'integrità per la successiva messa in opera; le pietre rimosse dovranno essere pulite da qualsiasi residuo improprio e provvisoriamente accatastate in attesa della posa; i masselli che subissero deterioramenti di qualsiasi genere, all'atto della rimozione o della posa, dovranno essere sostituiti con uguali pietre nuove. L'impresa prima dell'inizio lavori, dovrà provvedere ad eseguire e consegnare all'ufficio competente ,adeguata documentazione fotografica della zona interessata ai lavori.

Le lavorazioni consisteranno in :



- a) scavo e allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- b) ripristino del solettone in calcestruzzo Rck 250 per lo spessore di cm. 20 con incorporata rete elettrosaldata con maglia di cm. 20 x 20 e filo diam. 6 mm., da legare o saldare alla rete in opera;
- c) posa dei singoli elementi su letto di sabbia di spessore compreso tra 5-8 cm. , a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea;
- d) riempimento delle fessure , fino a completa saturazione, con sabbia.

Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito da ditta specializzata nel settore.

ART. 25 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI PER LA SEDE STRADALE IN

CUBETTI DI PORFIDO

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) Rimozione accurata del porfido , con ordinato accatastamento in cantiere;
- b) Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- c) Accurata compattazione del piano di appoggio della soletta;
- d) Ripristino del solettone in calcestruzzo Rck 250 per lo spessore di cm. 20 con incorporata rete elettrosaldata con maglia di cm. 20 x 20 e filo diam. 4 mm., da legare o saldare alla rete in opera;
- e) Posa del porfido su letto di posa drenante dello spessore di cm. 4/5 eseguito con inerte frantumato di cava (diam. 3-6 mm), utilizzando un compattatore a piastra e con sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia composta da sabbia fine, cemento e acqua in parti uguali, steso sul pavimento in modo da saturare completamente ogni giuntura.

La posa della pavimentazione in cubetti di porfido dovrà essere eseguita da Ditta specializzata nel settore e secondo i migliori criteri che la tecnica impone.

Si rammenta che i cubetti devono essere ricollocati secondo i disegni esistenti, in continuità con la pavimentazione esistente.

ART. 26 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI PER LA SEDE STRADALE IN

CUBETTI DI PORFIDO SIGILLATI CON RESINE

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) Rimozione accurata del porfido , con ordinato accatastamento in cantiere;
- b) Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo, come prescritto nell'art. 33;
- c) Accurata compattazione del piano di appoggio della soletta;
- d) Ripristino del solettone in calcestruzzo Rck 250 per lo spessore di cm. 20 con incorporata rete elettrosaldata con maglia di cm. 20 x 20 e filo 4 mm., da legare o saldare alla rete in opera; e) Posa del porfido su letto di posa drenante dello spessore di cm. 4/5 eseguito con inerte frantumato di cava (diam. 3-6 mm) intasato dalle fughe con inerte drenante (diam. 2/4 mm) e sigillatura mediante colata di resine pure con sistema di intasamento delle fughe mediante la colatura di resine poliuretaniche a bassa percentuale di isocianato.

La posa della pavimentazione in cubetti di porfido dovrà essere eseguita da Ditta specializzata nel settore e secondo i migliori criteri che la tecnica impone.

Si rammenta che i cubetti devono essere ricollocati secondo i disegni esistenti, in continuità con la pavimentazione esistente.



ART. 27 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER SCAVI IN VIA XX SETTEMBRE

Per la pavimentazione di TRACHITE (lastre dei Colli Euganei tipo Venezia con piano superiore bocciardato con cordella perimetrale), le lastre dovranno essere rimosse con la massima cura per conservarne l'integrità; dovranno essere pulite da qualsiasi residuo improprio e provvisoriamente accatastate in attesa della successiva messa in opera; le lastre che subissero deterioramenti di qualsiasi genere, all'atto della rimozione o della posa, dovranno essere sostituite con nuove lastre dello stesso spessore e materiale delle esistenti.

Le lavorazioni consisteranno in :

- a) Rimozione accurata delle pietre ,con ordinato accatastamento in cantiere;
- b) Scavo e allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo,come prescritto nell'art. 33;
- c) Ripristino del solettone in calcestruzzo, dosato a q.li 2,5 di cemento, per lo spessore di cm. 15 con incorporata rete elettrosaldata, con maglia di cm. 20x20 e filo 0 6 mm., da legare o saldare alla rete in opera;
- d) Posa delle lastre che dovranno essere ricollocate nella posizione originaria su letto di magrone dello spessore minimo di cm.8 confezionato con calcestruzzo R325 a q.li 1,50 di cemento ben lisciato e sagomato.

ART 28 INFRASTRUTTURE DIGITALI

1. Le operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali, dovranno seguire sia le specifiche tecniche contenute nel presente Regolamento, sia quelle di cui al Decreto 01 ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" e successive modifiche e integrazioni . Nel caso in cui siano maggiormente restrittive si farà fede alle norme riportate nel Decreto.

ART. 29 SEGNALETICA STRADALE

1. La cartellonistica di cantiere e di protezione, così come prevista anche dal Nuovo Codice della Strada, dovrà essere ben visibile a conveniente distanza e dovrà essere mantenuta fino alla completa ultimazione dei lavori e cioè fino al ripristino della pavimentazione. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice delle opere; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello riportante i termini di durata dei lavori, la loro tipologia e la seguente indicazione: "LAVORI ESEGUITI DA " accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del Responsabile tecnico del cantiere. Nel caso di lavori in prossimità di alberi, dovrà essere esposto il cartello "PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI" (Scheda L del vigente Regolamento del Verde).

Inoltre dovrà essere predisposta la segnaletica verticale e orizzontale idonea alla riapertura della strada al traffico sia veicolare che pedonale, come da segnaletica preesistente , previa ordinanza da richiedere all'ufficio competente.



ART. 30 INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE

1. Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni.

ART. 30.a TIPOLOGIA DI VERDE URBANO – AMBITI DI APPLICAZIONE - ESCLUSIONE

1. Le disposizioni inerenti il verde pubblico hanno natura di direttiva per l'azione degli Enti proprietari e di fondamento per l'attribuzione delle mansioni alle imprese affidatarie del servizio di manutenzione del verde, ai soggetti gestori di immobili comunali, nonché per l'utilizzo degli spazi verdi pubblici da parte di terzi.

2. La classificazione delle tipologie di verde sulle quali si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono elencate di seguito:

- a) parchi e giardini pubblici, anche di interesse storico;
- b) alberi pubblici di qualsiasi dimensione;
- c) alberi di interesse comunale e di pregio regionale pubblici individuati dalla Legge Regionale n. 2/7 e Legge n. 10/2013 art. 7 (alberi monumentali);
- d) parchi estensivi o boschi urbani e periurbani a carattere prevalentemente naturalistico (verde a valenza cittadina o extracittadina);
- e) banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- f) filari di alberi campestri, siepi e macchie miste spontanee;
- g) aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- h) aree e proprietà demaniali, fasce e sponde fluviali;
- i) aree e proprietà di altri Enti pubblici;
- j) orti urbani regolamentati;
- k) aree verdi oggetto di piani urbanistici.

3. Sono esclusi del campo di applicazione del presente Regolamento:

- a. il verde esistente su proprietà privata o di nuova realizzazione eccetto le alberature di interesse comunale;
- b. le coltivazioni arboree da reddito (frutteti e arboricoltura da legno);
- c. le attività florovivaistiche;
- d. le formazioni forestali governate a ceduo per la produzione di legna da ardere e/o biomassa.

ART. 30.b AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

1. Per area di pertinenza delle alberature si intende, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma esistente, e comunque secondo la seguente articolazione:

- per piante di terza grandezza (altezza < 12 m) m 2 di raggio;
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) m 4 di raggio; - per piante di prima grandezza (altezza > 18 m) m 6 di raggio.

2. Le aree di pertinenza delle alberature non devono essere rese impermeabili, occupate con pavimentazioni e altre opere edilizie, nonché inquinate con scarichi o discariche improprie. Qualora essenze arboree vengano inglobate in un conglomerato nella fase di sistemazione di un



marciapiede o di un'area cortilizia, la superficie scoperta attorno alla pianta non può essere in ogni caso inferiore a due metri quadrati.

Le aree di pertinenza delle alberature infatti, possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali solo se permeabili e purché sia mantenuta un'area di rispetto dal colletto della pianta, in grado di garantire l'integrità delle caratteristiche fisiche del terreno agrario, di superficie non inferiore a:

- per piante di terza grandezza (altezza < 12 m) 8 m²;
- per piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) 12 m²; - per piante di prima grandezza (altezza >18 m) 20 m².

In casi particolari opportunamente motivati si potranno valutare aree di rispetto inferiori alle misurazioni suindicate previo parere di Professionista Abilitato.

3. Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici vigenti, non potranno essere interessate da manufatti edilizi o da pavimentazioni non permeabili.

4. Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti e ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

5. Per gli impianti esistenti, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

6. Eventuali lavori di scavo da eseguirsi nell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere eseguiti solamente con utilizzo di tecnologia ad aria compressa, tipo sistema Air-Spade® che permetta di tutelare al massimo l'integrità delle radici. L'operazione dovrà essere diretta da Professionista abilitato quale dottore agronomo o dottore forestale o Perito agrario.

È vietato utilizzare aree piantumate, parchi, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi genere, per parcheggi, nonché per l'impianto di attrezzature di cantiere e tecnologiche in genere.

ART. 30.c NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2. Per la salvaguardia del verde ed in particolare degli alberi tutelati in aree di cantiere sono necessarie le seguenti azioni:

a) attività di prevenzione:

- nomina di un Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione ed il controllo che si interfacci con il Direttore dei Lavori. Il responsabile di cantiere dovrà essere un Professionista abilitato quale un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario;
- il Responsabile di cantiere, sulla scorta del progetto esistente, dovrà predisporre un PIANO TECNICO DI DIFESA DELLA VEGETAZIONE prima dell'inizio dei lavori;
- il PIANO dovrà contemplare le azioni mirate alla individuazione di tutte le procedure da eseguire finalizzate a preservare gli apparati radicali e fogliari degli alberi interessati all'intervento. Tale piano è prodotto sotto forma di relazione tecnica con documentazione fotografica ante intervento e dovrà essere, preventivamente, approvato dall'ufficio verde pubblico. Al termine dei lavori dovrà essere presentato un Report degli interventi eseguiti e delle eventuali variazioni apportate in corso d'opera con documentazione fotografica acquisita in corso dei lavori e post-



intervento. Il Responsabile di cantiere dovrà prendere le decisioni in merito all'opportunità di eseguire valutazioni fitostatiche, tagli di radici, ricostituzione del terreno agrario nell'area di pertinenza delle alberature e qualsiasi altro intervento agronomico e/o fitosanitario necessario alla tutela degli apparati epigei ed ipogei; b) Attività a cantiere aperto

Il Responsabile di cantiere per la tutela della vegetazione dirigerà i lavori pianificati a tutela delle alberature (vedi Allegato B del Regolamento comunale del Verde in Ambito Pubblico approvato con Delibera di C.C: n. 20 del 13.05.2019) e si assicurerà che vengano rispettati anche i seguenti vincoli: - nelle aree di pertinenza delle piante è vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura;

- il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata;
- nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza, utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati);
- per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante;
- se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati;
- tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili;
- rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi;
- nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

ART. 30.d DISTANZE DAI CONFINI, LINEE FERROVIARIE, STRADE PUBBLICHE E IMPIANTI AEREI E SOTTERRANEI

1. Nuovi impianti per le utenze elettriche e di telecomunicazione: oltre al rispetto delle norme prescritte dalla L.R. n. 30/2000, dalla Direttiva CEM e dagli eventuali regolamenti locali specifici, all'interno del territorio urbanizzato, ivi compresi anche i parchi pubblici, le zone soggette ad imboscamento, le aree sottoposte a tutela ambientale, i nuovi impianti dovranno essere realizzati con conduttori di tipo isolato.

Gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro tre anni dall'approvazione del Regolamento comunale del Verde in Ambito Pubblico (approvato con Delibera di C.C: n. 20 del 13.05.2019).

2. Distanza dalle utenze sotterranee: per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- a) alberi di 1° grandezza (altezza >18 m), distanza minima > m 4;
- b) alberi di 2° grandezza (altezza 12-18 m), distanza minima > m 3;
- c) alberi di 3° grandezza (altezza < 12 m), distanza minima > m 2.



Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare le distanze minime da rispettare per singolo albero, ed in funzione delle classi di grandezza sopra riportate, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 30.e DANNEGGIAMENTI ALLE ALBERATURE PUBBLICHE

1. Sono considerati danneggiamenti alle alberature tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali sanzionati. In caso di danneggiamento al patrimonio verde pubblico, la Polizia Locale, nell'ambito della sua attività, dovrà individuarne i responsabili che saranno tenuti al versamento della sanzione indicata all'Articolo 11.1 del Regolamento comunale del Verde in Ambito Pubblico (approvato con Delibera di C.C: n. 20 del 13.05.2019) nonché al risarcimento del danno provocato quantificato come indicato al successivo Articolo 30.f . L'attività di vigilanza potrà inoltre essere svolta – previa Convenzione tra l'Amministrazione comunale ed i Raggruppamenti provinciali – dalle Guardie Ecologiche Volontarie nominate ai sensi della L.R. n. 23 del 3 luglio 1989.
2. È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
 - a) il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
 - b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura all' interno delle aree di pertinenza delle alberature;
 - c) l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
 - d) il taglio di cordoni radicali e radici che precludano la stabilità meccanica e le condizioni vegetative e fitosanitarie;
 - e) la capitozzatura o il taglio ingiustificato della chioma delle piante o di parti di queste;
 - f) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
 - g) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - h) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
 - i) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - j) la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
 - k) gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature che possano comportare impedimento al corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta;
 - l) è fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa all'interno od ai margini delle aree verdi pubbliche.

ART. 30.f VALORE DELL'ALBERO E VALUTAZIONE DEI DANNI ALLE ALBERATURE



PUBBLICHE COMUNALI

1. Ai fini del risarcimento dovuto al Comune per l'abbattimento e/o il danneggiamento di alberi pubblici comunali, la determinazione del *VALORE DELL'ALBERO* è effettuata secondo quanto indicato nell'Allegato A del Regolamento comunale del Verde in Ambito Pubblico (approvato con Delibera di C.C: n. 20 del 13.05.2019) ossia secondo il metodo per valori tipici o parametrici definito "Procedimento Svizzero Modificato" (Pirani A. Fabbri M.1988 – La stima del valore di piante ornamentali; Genio Rurale 2: 70-77). La stima del Valore dell'albero e di eventuali danni subiti dovrà essere redatta da *Professionista abilitato*, dottore agronomo o dottore forestale o perito agrario, interno all'organico dell'Ufficio del Verde pubblico se presente, o esterno.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, dal presente articolo, si rinvia al Regolamento comunale del Verde in Ambito Pubblico (approvato con Delibera di C.C: n. 20 del 13.05.2019) oltre alla normativa vigente in materia.

ART. 31 MANUFATTI DI SERVIZIO

1. Tutti i manufatti di servizio sia realizzati in opera che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità. La loro ubicazione e le loro dimensioni dovranno essere indicate nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione.
In particolare:
 - Pozzetti: dovranno essere installati dei pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m. 1,20 di lato o diametro e provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe D 400, anche se insistenti su marciapiedi a raso; nelle altre tipologie di marciapiedi la classe dei chiusini in ghisa non dovrà essere inferiore alla C250. Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione; Nei siti in cui la pavimentazione è in materiale lapideo (trachite, ciottolo, porfido, ecc.), ove già presenti, dovranno essere previsti pozzetti esclusivamente a riempimento ;
Il numero di manufatti dovrà essere il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici del Servizio Strade;
 - Caditoie stradali: le caditoie stradali dovranno essere di classe minima pari a quella prevista nella normativa vigente;
 - Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc. da collocarsi sopra il suolo pubblico, dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro tipologia dovrà essere approvata dall'ufficio competente. Ove possibile dovranno essere utilizzate strutture a scomparsa.
2. Tutti i manufatti restano di proprietà sino a dismissione e ripristino definitivo dell'area occupata da parte dell'Ente proprietario, su cui ricade la relativa manutenzione e responsabilità per eventuali sinistri causati dai manufatti stessi.
3. La parte di pavimentazione attorno al telaio del chiusino (colletto), fino a 30 cm, che permette l'ancoraggio alla pavimentazione esistente è da considerarsi parte integrante del manufatto stesso e su di esso ricadono gli obblighi di cui al punto precedente.

ART. 32 REGOLARE ESECUZIONE

1. I lavori dovranno essere condotti da un tecnico incaricato dal Titolare dell'autorizzazione il quale, ad ultimazione degli stessi e prima della consegna dei sedimi al Comune, dovrà attestarne la



regolare esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche previste nel Regolamento; la certificazione potrà comprendere più località del territorio comunale.

2. Il Dirigente del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture, o tecnico comunale incaricato all'uopo, prima di rilasciare il benestare finale sui lavori, procederà alla verifica della corretta esecuzione delle opere. In casi particolari, prima di prendere in carico i sedimi interessati ai lavori, gli incaricati del Settore Infrastrutture e Smartcity – Servizio Mobilità e Infrastrutture, potranno comunque richiedere al Titolare dell'autorizzazione di eseguire, a propria cura e spese, ogni verifica tecnica che riterranno opportuna.

3. Il documento di regolare esecuzione dovrà essere integrato da uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni delle opere realizzate, comprendenti dimensioni e quote, redatto in scala 1:2.000 su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetria ufficiale del Comune di Piacenza, su supporto informatico, in formato “.dwg”; per gli Enti erogatori di servizi l'aggiornamento della cartografia, così come sopra descritta, potrà essere effettuato su supporto informatico in un'unica soluzione con cadenza annuale.

ART. 33 PRESCRIZIONE COMUNE SULLE MODALITA' DI SCAVO

1. I materiali di risulta degli scavi andranno caricati immediatamente sui mezzi di trasporto e portati a discarica. Non potranno essere tenuti né in cantiere, né in depositi temporanei.

2. Il mancato adempimento comporterà l'emissione della penale di cui all'art. 10 del presente regolamento.

CAPO IV ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO A – DISEGNI :

Sezioni tipo per ripristini Microtrincee

Sezioni tipo per ripristini Minitrincee

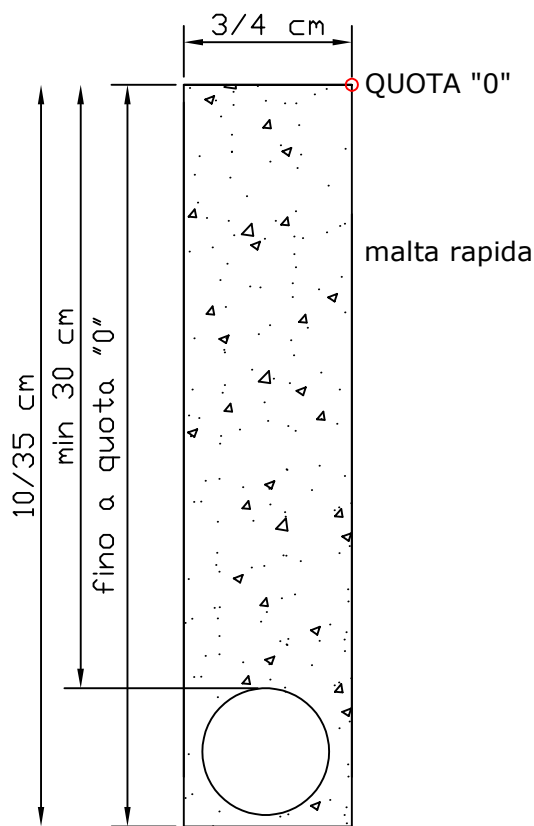
Sezioni tipo per ripristini trincee tradizionali Sezioni

tipo per ripristini scavi no-dig Sezioni tipo per

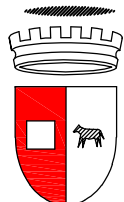
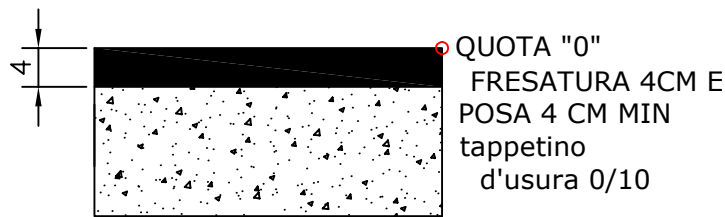
ripristini di scavi in banchina



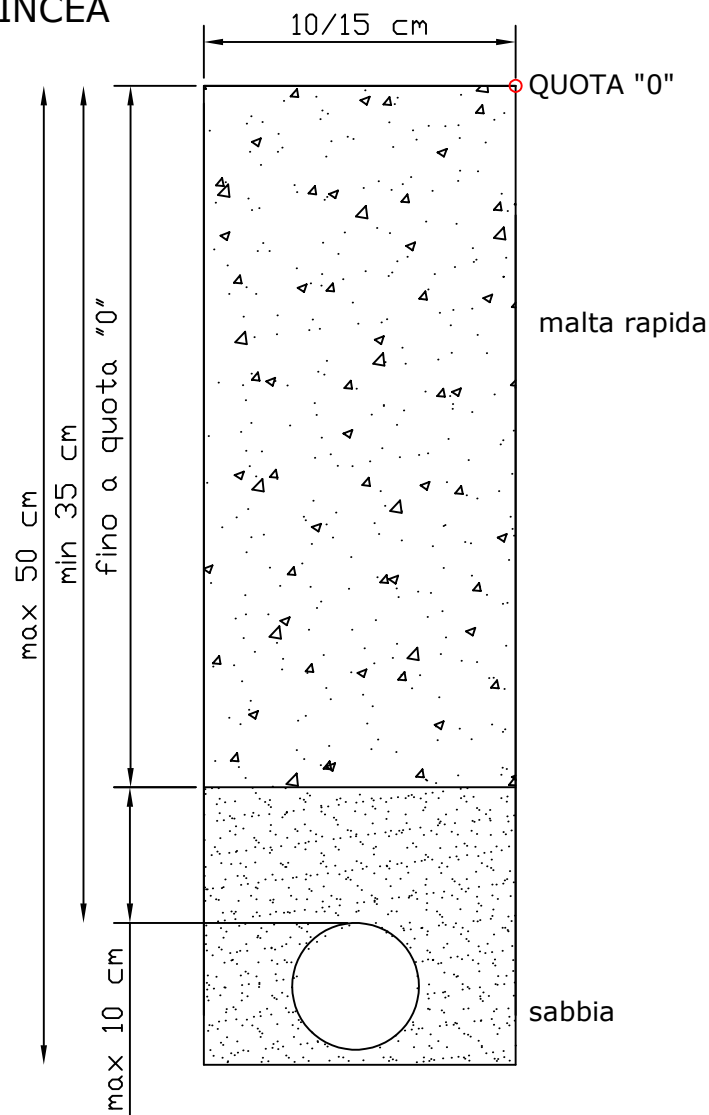
SEZIONE TIPO RIPRISTINO
PROVVISORIO MICROTRINCEA



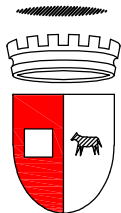
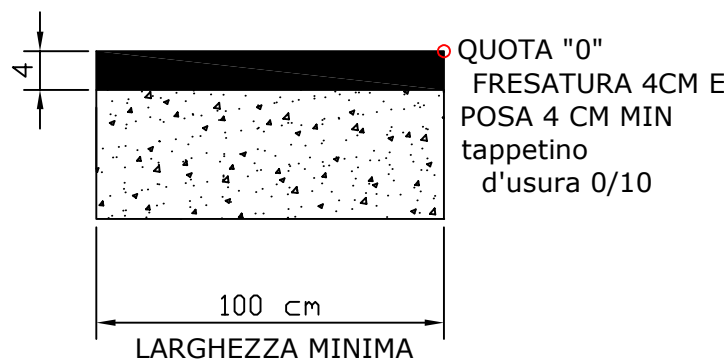
SEZIONE TIPO RIPRISTINO
DEFINITIVO MICROTRINCEA



SEZIONE TIPO RIPRISTINO
PROVVISORIO MINITRINCEA



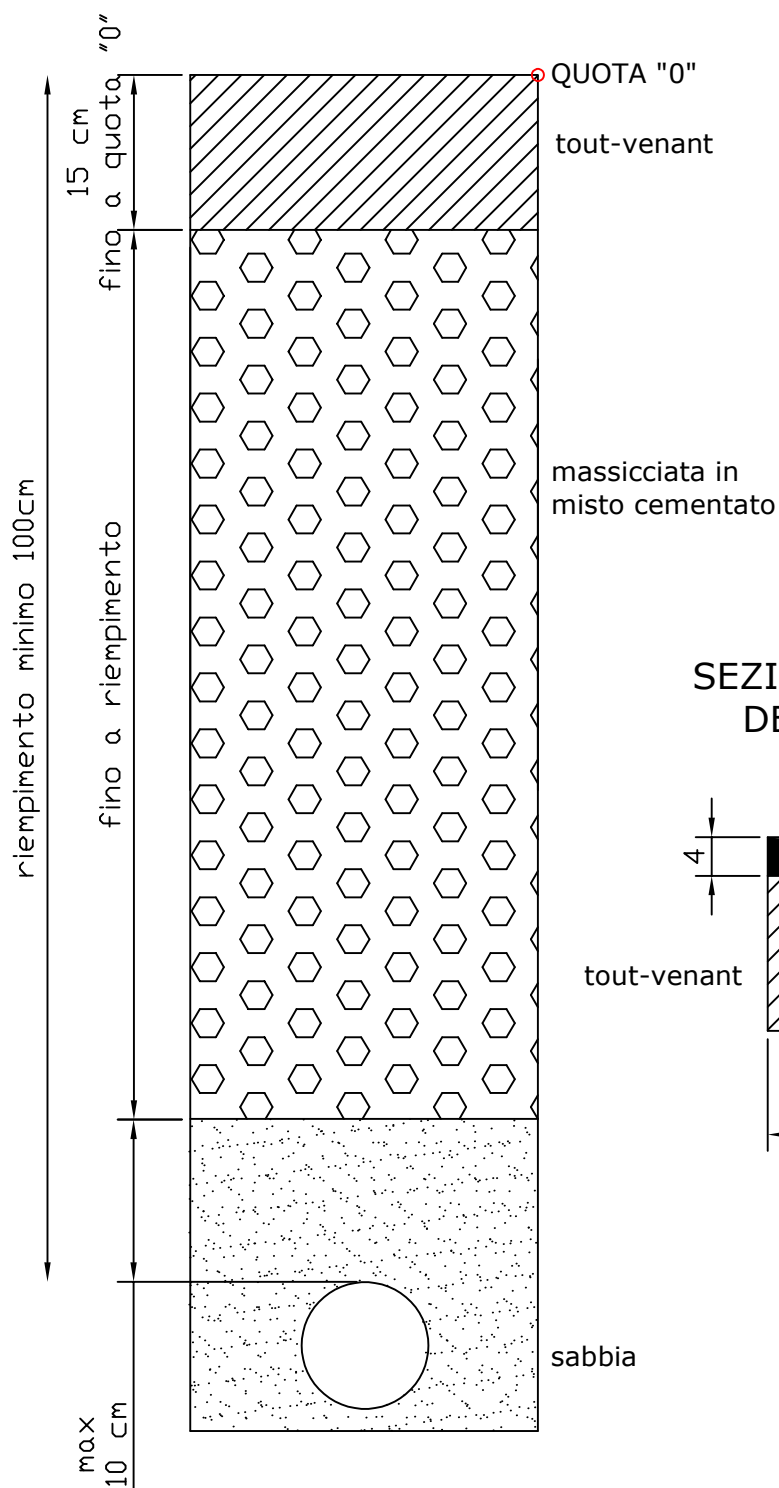
SEZIONE TIPO RIPRISTINO
DEFINITIVO MINITRINCEA



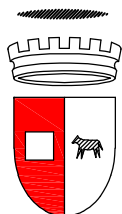
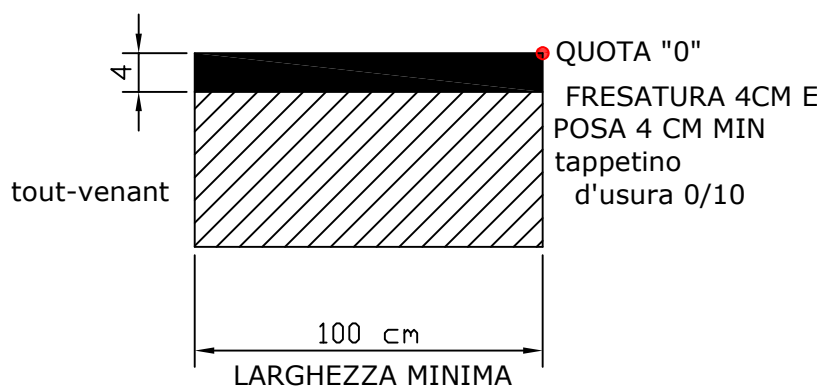
Settore Infrastrutture e Smart City
Servizio Mobilità e Infrastrutture

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
OPERE CHE RICHIEDONO INTERVENTI DI
MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO
PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.

SEZIONE TIPO RIPRISTINO PROVVISORIO TRINCEA TRADIZIONALE



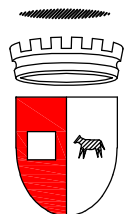
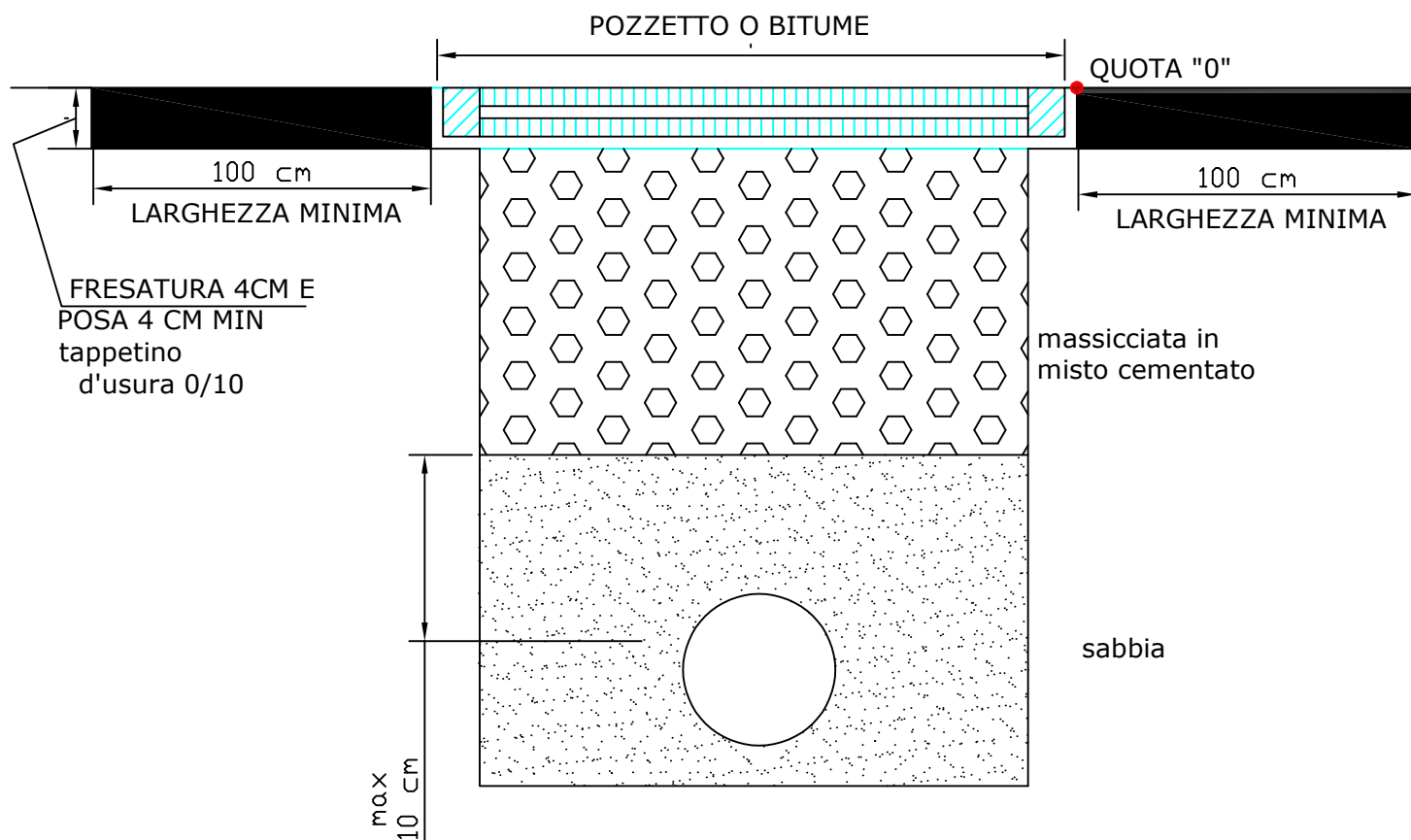
SEZIONE TIPO RIPRISTINO DEFINITIVO TRINCEA TRADIZIONALE



Settore Infrastrutture e Smart City
Servizio Mobilità e Infrastrutture

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
OPERE CHE RICHIEDONO INTERVENTI DI
MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO
PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.

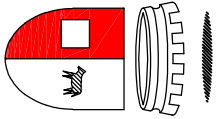
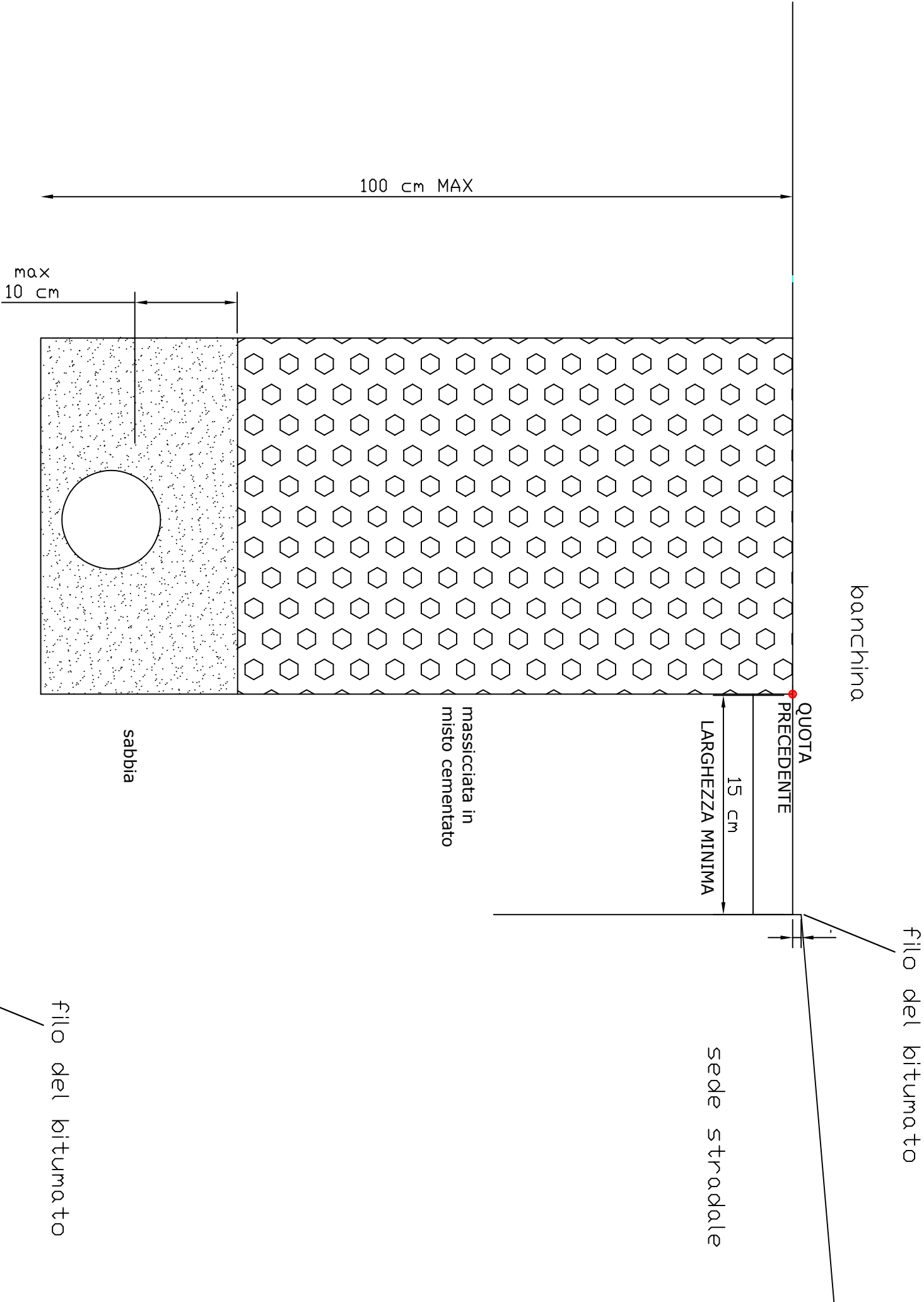
SEZIONE TIPO RIPRISTINO NO-DIG



Settore Infrastrutture e Smart City
Servizio Mobilità e Infrastrutture__

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
OPERE CHE RICHIEDONO INTERVENTI DI
MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO
PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.

SEZIONE TIPO RIPRISTINO
SCAVO IN BANCHINA



COMUNE DI PIACENZA

Settore Infrastrutture e Smart City
Servizio Mobilità e Infrastrutture _

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
OPERE CHE RICHIEDONO INTERVENTI DI
MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO
PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.

